

28 SETTEMBRE 2026

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: SETTORE ABITATIVO: INCARICO TECNICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLO STUDENTATO UNIVERSITARIO S. BARTOLOMEO DELL'OPERA UNIVERSITARIA SITO IN VIA DELLA MALPENSADA, 120-162 A TRENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO SERVICE ENGINEERING S.R.L. NELLA PERSONA DEL DOTT. ING. MAURO BONVICIN

C.I.G: BD21CE6278

Premesso che:

la L.P. 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale Ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compreso il servizio abitativo;

Opera Universitaria per poter esercitare tale attività istituzionale, utilizza diversi fabbricati, tra i quali lo studentato universitario S. Bartolomeo di proprietà dell'Ente, sito in Via della Malpensada, 120-162 a Trento;

tale immobile, soggetto alla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi di cui all'allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, necessita del "*rinnovo periodico di conformità antincendio*" ogni cinque anni, al fine di attestare che le attività di cui agli artt. n. 34.1.b- 49.1.a- 66.4.c- 74.3.c- 75.2.b risultino ancora sicure dal punto di vista antincendio rispetto allo stato iniziale di progetto;

verificato che all'interno dell'Ente non vi è personale disponibile in possesso dei requisiti di adeguata professionalità, competenza ed esperienza specifica in quanto il professionista in grado di procedere al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, deve essere un tecnico abilitato secondo la Legge n. 818/1984, si rende indispensabile affidare l'incarico in questione a un professionista esterno, ai sensi del combinato disposto dall'art. 20 co. 3 della L.p. 23/1993 e dall'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

a tale scopo è stato elaborato il capitolato speciale per l'incarico di asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che specificano le caratteristiche dell'incarico richiesto, le modalità e i tempi di espletamento e che dovranno essere sottoscritte per accettazione dal professionista incaricato (all.1);

per quanto riguarda i requisiti che il Professionista deve avere, si ritiene necessario, oltre all'assenza dei motivi di esclusione, il possesso di formazione ed esperienza professionale in pratiche antincendio la quale, nel caso specifico, si evince dall'iscrizione all'albo professionale e dall'iscrizione all'elenco DM 5 agosto 2011;

dato atto che il compenso massimo stimato per il suddetto professionista è stato desunto sulla base di un calcolo effettuato secondo D. M. 17 giugno 2016, con ausilio delle "*linee guida per le prestazioni di ingegneria antincendio*", e tale importo costituisce il limite massimo che l'amministrazione intende erogare per il suddetto servizio;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L. P. 2/2016 e dall'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, il servizio di redazione del rinnovo periodico di conformità incendio, conseguentemente all'importo non

rilevante è già omogeneo e accessibile alle microimprese, piccole e medie imprese, per cui in coerenza con il principio del risultato non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, sia per motivi di natura tecnica che di convenienza economica;

preso atto che l'Ente deve individuare il soggetto avvalendosi dell'elenco degli operatori economici *"incarichi tecnici"* della PAT, ai sensi dell'art. 19 della L. P. 9 marzo 2016 n. 2, in conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa n. 1475 di data 02 ottobre 2020, richiamata dalla circolare PAT S506/2021, di cui al prot. Opera 3883 di data 08/06/2021 e al parere dell'Esperto Risponde n. 184 di data 23/03/2022 secondo cui *"non bisogna confondere l'Elenco operatori economici con l'elenco esclusivamente anagrafico presente sulla piattaforma di E-Procurement"*;

dato atto che, a seguito della consultazione del suddetto elenco, l'Ente ha quindi identificato lo studio tecnico Service Engineering S.R.L con sede in via Kufstein 1 a Trento e con C.F./P.IVA 01730280227, sulla base dell'idoneità professionale, dell'esperienza, delle capacità tecniche già dimostrate in passato avendo lo stesso eseguito la precedente prestazione relativa al rinnovo del certificato di prevenzione incendi sullo stesso immobile, in modo efficiente rispettando i tempi e le condizioni previste nel disciplinare, attraverso la persona del dott. ing. Mauro Bonvicin iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Trento al n. 1841 (sezione A) ed all'elenco operatori economici antincendio D.M. 5 agosto 2011;

visto il punto 3 dell'allegato della Delibera di Giunta provinciale n. 43 di data 23 gennaio 2026 *"Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. Revisione deliberazione n. 307/2020"* secondo cui *"è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 Euro"* si dà atto comunque atto dell'ottimo livello del servizio precedentemente svolto dal suddetto operatore economico e della circostanza che non si tratta dell'operatore economico *"risultato aggiudicatario di un precedente appalto rientrante nella stessa fascia di importo (..) e che abbia oggetto una commessa rientrante (..) nello stesso settore di servizi e nella stessa fascia di valore economico"*;

dato atto che secondo l'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023 l'affidamento di un contratto avente *"un interesse transfrontaliero certo segue le procedure ordinarie"* proprie del sopra soglia, l'Ente accerta che nel caso in oggetto, conseguentemente al valore economico esiguo e alla tipologia di prestazione da eseguire, la circostanza non sussiste per cui è possibile procedere tramite la procedura dell'affidamento diretto, ed in particolare attraverso la scheda "AD5" relativa ad affidamenti diretti senza negoziazione sotto euro 5.000,00.-, la quale consente una modalità semplificata e agevole di acquisizione del CIG in conformità all'art. 4 bis 1 della L.P. 2/2016 e al parere dell'Esperto Risponde della PAT n. 524 di data 02/09/2026;

visto l'art. 3 co. 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 che definisce l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

dato atto che in data 16/09/2026 (prot. Opera n. 14995) è pervenuto il preventivo da parte dello studio tecnico Service Engineering S.r.l. per un ammontare netto di euro 3.950,00.- (oltre a oneri previdenziali al 4% e iva al 22%) a cui aggiungere l'importo di euro 630,00.- (esenti oneri) che rimane in carico ad Opera, quale versamento ai Vigili del Fuoco della tariffa per l'Attestazione Periodica di Conformità, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24, che menziona tra le attività a pagamento quelle relative a visite e controlli richiesti ai fini della prevenzione incendi;

preso atto che ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972 non concorrono a formare la base imponibile *"le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate"* si ritiene che tale importo non va calcolato nel compenso professionale e che quindi non sia compreso nel CIG relativo all'incarico;

visto inoltre quanto previsto dal punto 2.5 della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 come aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022, con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 e con delibera n. 176 del 15 aprile 2026 secondo cui *“è escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege”* si esclude che debba essere acquisito uno specifico CIG per il corrispettivo calcolato e dovuto ad ente pubblico alla stregua del DM 11/10/2024, attuativo del DPR 151/2011, pari a euro 630,00.-;

dato atto che trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00.-, ai sensi degli artt. 52, 94, 95, 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023, l’Ente provvederà ad effettuare le verifiche a campione sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine all’assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale e, in caso di esito negativo delle stesse, provvederà ad applicare le conseguenze ivi previste;

si specifica che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono stati previsti oneri specifici della sicurezza né costi della manodopera, in conformità a quanto disposto dall’art. 108 co. 9 del D. Lgs. 36/2023 e art. 26 del D. Lgs. 81/2008;

dato atto che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 53 co. 1 e 4 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede né garanzia provvisoria né quella definitiva conseguentemente all’affidabilità dell’offerente, che ha dimostrato la propria professionalità anche negli affidamenti svolti in passato per l’Ente, per cui si ritiene che vi sia un basso rischio di inadempimento o di difetti nell’esecuzione del contratto;

si specifica quindi che il servizio di redazione della pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio, dovrà essere ultimato entro il giorno 16 novembre 2026, onde evitare l’applicazione delle penali previste nel capitolato;

la stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di imporre variazioni nel limite del 20% dell’importo contrattuale originario, a condizione che siano rispettate le condizioni dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023, autorizzandole con un successivo provvedimento;

il capitolato prevede inoltre sia la clausola di revisione dei prezzi sia che il pagamento avvenga suddividendo l’importo del compenso del professionista da quello riguardante la tariffa versata ai Vigili del Fuoco per conto di Opera Universitaria;

considerata la quantificazione del compenso effettuata secondo D. M. 17 giugno 2016, con ausilio delle *“linee guida per le prestazioni di ingegneria antincendio”*, si ritiene che l’importo riguardante la prestazione del professionista indicato nel preventivo pari 3.950,00.- (oltre oneri previdenziali al 4% e iva al 22%), corrispondenti a complessivi euro 5.011,76.- (comprensivo di oneri previdenziali al 4% e iva al 22%) sia congruo rispetto all’importo massimo stimato desunto sia in relazione alle attuali condizioni di mercato, sia perché in linea con il costo sostenuto negli affidamenti precedenti;

dato atto che al fine di garantire la massima qualità del servizio e la corrispondenza dello stesso alle esigenze dell’Amministrazione non si ritiene ammissibile il ricorso al subappalto: conseguentemente all’entità, alla specificità della prestazione, alle responsabilità ad essa connesse e al rapporto fiduciario diretto con l’operatore economico si ritiene infatti opportuno che l’incarico sia effettuato dal professionista scelto in ragione della sua professionalità;

visti i principi del risultato e della fiducia a cui l’Amministrazione è tenuta, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, e considerato che la somma di tutti gli incarichi affidati al Professionista rimane sotto la soglia dell’affidamento diretto, si ritiene che l’attività istruttoria eseguita sia idonea a garantire *“la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;

verificato che l’importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui all’art. 50, comma 1 lett. b del D. Lgs. 36/2023 che autorizza l’Ente a procedere ad *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a*

140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

con il presente provvedimento si propone pertanto sia di affidare allo studio tecnico Service Engineering S.R.L., nella persona di dott. ing. Mauro Bonvicin, l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, verso un corrispettivo pari ad euro 3.950,00.- (oltre a oneri previdenziali al 4% e iva al 22%), per un totale complessivo di euro 5.011,76.- (comprensivo di oneri previdenziali e iva), alla stregua dell'art. 18 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 co. 3 della L.P. 23/1990, sia di rimborsare, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972, al suddetto professionista l'importo di euro 630,00.- (esenti oneri) riguardante il versamento ai Vigili del Fuoco della tariffa per l'Attestazione Periodica di Conformità delle attività soggette;

per quanto riguarda il pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. “Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'art. 33 della L. P. del 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg” in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. S506/2021-838/21 *“devono ritenersi esclusi dal meccanismo di verifica gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000,00 di cui all'art. 36 ter 1, comma 6 della L.p. 23/1990”;*

trattandosi di affidamento diretto i rapporti tra le parti sono regolati oltre che dal capitolato speciale anche dalla disciplina peculiare all'utilizzo della nuova piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, dalle disposizioni dell'ordinamento provinciale, ed in particolare la L. P. 9 marzo 2016, n. 2, la L. P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, in quanto compatibili con il D. Lgs. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana;

viene inoltre dato atto che l'incarico in oggetto permette di rispettare il “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del D. L. del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, e per tale ragione si ritiene che l'affidamento non rientri nel campo di applicazione dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: le spese in questione rientrano infatti nell'area della gestione così come previsto dalle “Linee Guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri” nell'aggiornamento del 14 novembre 2011 in quanto *“occorrenti a consentire il funzionamento ordinario dell'Ente e che non rientrano in progetti di investimento pubblico”;*

si specifica altresì che in considerazione delle indicazioni procedurali fornite dal Dipartimento organizzazione, personale e innovazione relativamente all'applicazione dell'art. 5 bis della L. P. 2/2016 "Incentivi per funzioni tecniche" (prot. Opera 11163 dd. 22/08/2025) è necessario procedere, con il presente provvedimento, all'accantonamento delle risorse pari allo 0,5% sull'importo dell'affidamento al netto dell'Iva;

si dà atto che ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il Responsabile Unico del Progetto, supportato dalla figura dell'assistente al RUP, individuata nel tecnico arch. Giulia Perini, in conformità a quanto previsto dall'atto di delega, prot. n. 14986, stipulato ai sensi dell'art. 7 della L. P. 26/1993;

si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale di data 23 gennaio 2026 n. 44;
- vista la I^a Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- vista la I variazione al budget economico 2026-2028 e la II variazione al Piano investimenti 2026-2028 approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17, di data 2 settembre 2026 e in attesa di approvazione da parte della Giunta provinciale;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”, applicabile anche “*ratione temporis*” ai contratti in essere;
- visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici”, applicabile anche “*ratione temporis*” ai contratti in essere;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, applicabile anche “*ratione temporis*” ai contratti in essere;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visto il D.Lgs. n. 209/2024 “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, dell’incarico di redazione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi ad un professionista esterno, come da Capitolato speciale allegato al presente provvedimento (all. 1), allo studio tecnico Service Engineering S.R.L. con sede in via Kufstein 1 a Trento e con C.F./P.IVA 01730280227, nella persona del dott. ing. Mauro Bonvicin;
2. di quantificare in euro 3.950,00.- oltre a oneri previdenziali al 4% e iva al 22% il compenso del professionista per l’incarico di cui al punto 1);

3. di rimborsare, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972, al suddetto professionista la spesa di euro 630,00.- (esenti oneri) quale versamento ai Vigili del Fuoco della tariffa per l'Attestazione Periodica di Conformità delle attività soggette a pagamento;
4. di imputare gli importi di cui ai punti 2) e 3) pari a complessivi euro 5.641,76.- (oneri previdenziali al 4%, iva al 22% e rimborso spese inclusi) a carico della macrovoce 041011 "Servizi ausiliari", centro di costo 11 "Servizio abitativo" del budget 2026;
5. di imputare l'importo corrispondente allo 0,5 dell'importo di cui al punto 4) al netto dell'IVA, pari ad euro 19,75.-, ai sensi dell'art. 5 bis della L. P. 2/2016 "Incentivi per funzioni tecniche", alla macrovoce 047003 "Altri accantonamenti", centro di costo 11 "Servizio abitativo" del budget economico 2026;
6. di approvare il capitolato speciale d'appalto che dettaglia le caratteristiche della prestazione richiesta, le modalità e i tempi di espletamento e che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal professionista incaricato il quale non costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1);
7. di liquidare e pagare il corrispettivo della prestazione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione dell'appalto e di ogni altro adempimento normativo.
8. di prendere atto che il corrispettivo verrà liquidato previa emissione di fattura con le modalità previste dal capitolato.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all. : 1

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2026
Macrovoce 041011
Centro di costo 11 per € 5.641,76.= - PRG 432
Macrovoce 047003
Centro di costo 11 per € 19,75.= - PRG 433

LA RAGIONERIA

(CL/gp)